

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 410

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELLINI, AGLIETTA, VESCE, STANZANI GHEDINI, RUTELLI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Modifica dell'articolo 307 del codice di procedura penale  
concernente l'obbligo del segreto istruttorio: modalità ed  
obblighi relativi alla diffusione nel pubblico interesse di  
notizie relative a procedimenti penali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Avvenimenti recenti e meno recenti hanno fatto convergere l'attenzione della pubblica opinione sul deprecabile fenomeno della violazione dei più elementari diritti alla riservatezza, alla reputazione ed all'onore delle persone coinvolte in procedimenti penali.

Al danno per la libertà del cittadino rappresentato dalle restrizioni della libertà personale per la custodia cautelare, si aggiunge quello talvolta non meno grave e crudele e sempre assai più gratuito ed inutile, relativo alla divulgazione di notizie, immagini, valutazioni che fanno dell'indiziato e dell'imputato un colpevole definitivamente bollato e consegnato alla pubblica opinione come tale, in violazione del principio della presunzione di innocenza, del cui deteriora-

mento concettuale e pratico il trattamento riservato dalla stampa agli imputati ed indiziati, specie se sottoposti a restrizioni della libertà personale, è l'immagine più puntuale e sconcertante.

Il segreto istruttorio, sancito dall'articolo 307 del codice di procedura penale che, oltre ad altri interessi propriamente attinenti al buon andamento delle indagini, dovrebbe garantire anche diritti ed interessi delle persone coinvolte, di fatto non rappresenta che un ulteriore ostacolo al pronto ristabilimento della verità ed alla reintegrazione dell'immagine del prevenuto, lesa dalle notizie ampiamente ed a senso unico fornite alla stampa in ordine agli addebiti ascritti, ai provvedimenti restrittivi adottati, alle prove che si assumono raccolte a carico del prevenuto.

Di fatto il segreto istruttorio è ritenuto oramai oggetto delle determinazioni del magistrato inquirente e non già norma che vincoli, in primo luogo quest'ultimo. Le deroghe all'assolutezza del segreto, imposte dalle esigenze stesse dell'istruttoria, oltre che da vere o presunte ragioni di pubblico interesse, sono concepite, così, in modo da far ricadere il segreto stesso nella disponibilità del magistrato, il quale rappresenta ordinariamente la principale se non l'unica fonte di informazioni per la stampa. Nel rapporto tra P.M., Giudice istruttore e cronisti giudiziari si instaura così una ulteriore forma del procedimento: quella del processo a mezzo stampa, crudele ed inappellabile, visto che le « colpevolezze » sancite nel clamore delle prime battute delle istruttorie non vengono più rimosse e fatte oggetto di critiche o soltanto di smentite per il sopravvenire di notizie di segno opposto. Non si considera più l'esistenza di un « pubblico interesse » all'informazione circa il venir meno degli indizi di colpevolezza; la scarcerazione, il proscioglimento, l'assoluzione dell'imputato, ecc., ecc. Si afferma anzi che la questione « ha perduto di attualità », e magari l'esigenza del segreto istruttorio non si ritiene debba subire ulteriori deroghe.

D'altro canto taluni magistrati ritengono che una congrua dose di pubblicità sia elemento essenziale per la « costruzione dell'impianto accusatorio » e che le prove della « colpevolezza » delle persone contro cui si procede prima e più che nelle scarse ed anodine motivazioni dei mandati, debbano essere rappresentate come certe e definitive alla stampa.

Vi sono certi casi veramente sconcertanti di alti magistrati che hanno annunciato in televisione il raggiungimento di prove « al di là di ogni ragionevole dubbio », abusando di una formula propria del bagaglio giuridico anglosassone, purtroppo da noi negletto, nei confronti di imputati tratti in arresto e poco dopo dovuti rilasciare per il raggiungimento della prova certa della loro totale estra-

neità al delitto. Ma spesso l'aver propalato notizie e valutazioni circa la colpevolezza dell'imputato costituisce un grave impedimento al sereno riconoscimento della sua innocenza e determina accanimento e financo il ricorso a mezzi scorretti ed illeciti allo scopo di non recedere da atteggiamenti sconsideratamente e intempestivamente propalati e di non « deludere » la pubblica opinione oramai « soddisfatta » con la rappresentazione di certezze rassicuranti.

Il presente progetto di legge intende far fronte a tale fenomeno, stabilendo forme certe e documentate e quindi responsabilità precise per ogni informazione fornita dai Magistrati alla stampa, così da rendere anzitutto perseguibile, senza esimenti, ogni diverso comportamento.

Viene altresì previsto l'obbligo dei Magistrati responsabili delle istruttorie di fornire alla stampa notizie ulteriori che nel prosieguo del procedimento valgano a consentire opposti o diversi elementi di valutazione e di immagine per la pubblica opinione, una volta che si sia ritenuto di dover fornire, in precedenza, notizia circa i primi atti dell'istruttoria stessa.

Viene così sancito l'obbligo della continuità e non frammentarietà, che è anche selezione deformante, dell'informazione, obbligo sia per il magistrato che per il giornalista che intenda esercitare, in base alle informazioni ufficialmente ricevute, il diritto di cronaca.

Al fine di garantire l'osservanza di tale obbligo da parte degli organi di informazione, viene proposta l'introduzione di una particolare condizione per l'esimente del diritto di cronaca in ordine alla pubblicazione di comunicati dell'Autorità Giudiziaria: quella, appunto, della uguale pubblicazione dei comunicati su fatti successivi, relativi al diverso evolversi della vicenda giudiziaria.

Viene infine introdotto il principio della responsabilità civile per le comunicazioni e per le omissioni di notizie relative a procedimenti da parte di magistrati.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. All'articolo 307 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Il giudice istruttore e, prima che il procedimento venga formalizzato, il pubblico ministero, possono, ove appaia utile e necessario nel pubblico interesse, anche allo scopo di rettificare notizie inesatte altrimenti diffuse e con le modalità più adatte a salvaguardare i diritti della personalità degli imputati, delle parti lese e dei testimoni, rilasciare alla stampa comunicati in forma scritta circa lo stato del procedimento ed atti compiuti nel corso di questo.

In nessun caso possono essere fatti comunicati circa l'invio di comunicazioni giudiziarie ad indiziati di reato, né i comunicati possono contenere giudizi circa la colpevolezza dei prevenuti, il raggiungimento del grado della prova del reato, l'attendibilità dei testi, o delle dichiarazioni di alcuna delle parti.

I comunicati debbono essere fatti in forma scritta e copia di essi deve essere conservata in apposito fascicolo allegato agli atti. La diffusione deve essere effettuata con modalità tali da non escludere o privilegiare alcuno degli organi di stampa o di teleradiodiffusione.

Il magistrato che ha emesso un comunicato e quelli che a lui succedono nella trattazione del procedimento debbono fornire senza indugio alla stampa notizie del proscioglimento dell'imputato di cui sia stata resa nota l'incriminazione nonché ogni altra notizia di successivi sviluppi del procedimento che valga a ristabilire la verità e ad eliminare o attenuare il pregiudizio arrecato a persone o enti dalle precedenti comunicazioni ».

## ART. 2.

1. All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 13-bis. — Chi nell'esercizio del diritto di cronaca attraverso la stampa periodica e l'informazione con mezzi di comunicazione radio-televisivi diffonde in tutto o in parte il contenuto dei comunicati dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale è tenuto a pubblicare quelli successivamente emessi dall'autorità stessa relativi alla stessa vicenda ed allo stesso procedimento, ove questi ultimi per il loro contenuto facciano venir meno, modifichino o attenuino la portata lesiva dell'onore o della reputazione di una persona o di un ente propria del comunicato precedente. La mancata pubblicazione comporta la responsabilità per quanto precedentemente pubblicato, senza che possa opporsi l'esercizio del diritto di cronaca.

In tal caso il termine per proporre querela da parte della persona offesa decorre dal decimo giorno dall'emanazione del comunicato dell'autorità giudiziaria, o, qualora la pubblicazione periodica non sia un quotidiano, dalla pubblicazione del secondo numero dopo l'emanazione del comunicato stesso ».

## ART. 3.

1. Anche al di fuori dei casi previsti e punito dall'articolo 326 del codice penale, i magistrati e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono responsabili dei danni arrecati alle persone sottoposte a procedimento penale, agli indiziati di reato, alle persone offese e ai testimoni con la diffusione di notizie relative al procedimento senza l'osservanza delle modalità o con l'omissione o il ritardo delle ulteriori informazioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Sono aumentate le pene di cui all'articolo 326 del codice penale quando il fatto è commesso da un magistrato nel corso di una istruttoria penale.